

L'avvocato di Fonarcom spiega l'impatto della sentenza del Tar Sicilia Palermo

Scelta dei fondi più trasparente

La selezione deve basarsi su una valutazione comparativa

La recente sentenza del Tar Sicilia Palermo (n. 01245/2025) ha tracciato una linea netta sui principi di trasparenza e legalità nella selezione dei fondi interprofessionali da parte della pubblica amministrazione. Per capire meglio la portata di questa decisione, abbiamo incontrato l'avvocato Lucia Alfieri del Foro di Palermo, legale che ha assistito il fondo FonARCom in questo contenzioso.

Domanda. Avvocato, qual è, a suo avviso, il messaggio principale che emerge da questa sentenza?

Risposta. Il messaggio è molto forte: la scelta di un fondo interprofessionale da parte di un'amministrazione pubblica è un atto che deve essere basato su una valutazione comparativa per individuare il fondo che meglio soddisfa le esigenze formative dell'amministrazione. Non si tratta di una semplice scelta «privatistica» del datore di lavoro, ma di un atto di pubblico potere che gestisce risorse pubbliche.

D. Come ha motivato il Tar questa sua affermazione sulla

natura pubblicistica della scelta?

R. Il Tribunale ha evidenziato che i fondi interprofessionali gestiscono risorse pubbliche. Sebbene i contributi passino attraverso soggetti privati, la loro destinazione e finalità, ovvero la formazione e la crescita professionale dei lavoratori, sono pubbliche. Le decisioni riguardanti l'uso di queste «ingenti risorse economiche» non possono essere arbitrarie. Questo elemento sposta le relative controversie nella giurisdizione del giudice amministrativo, e ne conferma la natura di interesse generale.

D. Il Tar ha annullato l'atto di selezione. Qual è stato l'aspetto più critico nella condotta dell'amministrazione che ha portato a questa decisione?

R. L'assenza totale di un'adeguata istruttoria e di una valutazione comparativa. La sentenza ha stabilito che è illegittimo selezionare un fondo interprofessionale senza aver prima effettuato una valutazione comparativa tra i fondi medesimi. Nel caso in questione, l'Amministrazione regio-

nale, che in precedenza aveva selezionato FonARCom tramite un'indagine di mercato, ha oggi omesso tale valutazione. Ha inoltre ignorato un'offerta migliorativa di FonARCom e ha stipulato una convenzione con un tasso di restituzione delle risorse inferiore. Questo comportamento è stato ritenuto in «evidente contraddittorietà» e in palese violazione dei principi di buona amministrazione.

D. Quali saranno le ricadute di questa sentenza per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dei fondi interprofessionali?

R. Ogni amministrazione pubblica dovrà condurre una procedura trasparente e un'adeguata istruttoria per scegliere un fondo. La scelta non potrà essere fatta per ragioni di opportunità o affinità politico-sindacali, ma dovrà essere il risultato di una valutazione comparativa per individuare il fondo che offre le migliori condizioni economiche (in termini di percentuale di finanziamento per la formazione), garantendo il maggiore beneficio per la formazione dei dipen-

enti e per la gestione delle risorse pubbliche.

D. Cosa rappresenta questa sentenza nel panorama della gestione dei fondi per la formazione?

R. La sentenza riafferma con forza i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Il Tar ha ribadito che la gestione delle risorse pubbliche, anche quando avviene tramite canali che sembrano privati, rimane un esercizio di pubblico potere. È una vittoria per la trasparenza, la concorrenza leale e la collettività, che vedrà le risorse per la formazione gestite con maggiore efficacia e responsabilità.

D. È una sentenza che si rivolge solo alle pubbliche amministrazioni o anche alla società o enti comunali provinciali o regionali partecipati dalle pubbliche amministrazioni, come per esempio le società che gestiscono i servizi pubblici essenziali?

R. La sentenza si rivolge anche a questi soggetti. I principi enunciati dal Tar riguardano tutti coloro che gestiscono

risorse pubbliche. Anche se formalmente private, le società partecipate dal pubblico gestiscono capitali e risorse che derivano direttamente o indirettamente dal bilancio pubblico e perseguono finalità pubbliche. Non applicare le stesse logiche di trasparenza creerebbe una «zona franca» analoga a quella criticata dalla sentenza. I principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sono estendibili anche a queste società, specialmente se svolgono funzioni di rilevanza pubblica o erogano servizi essenziali. La formazione dei loro dipendenti, finanziata con risorse pubbliche, ha una valenza pubblicistica, rendendo necessaria una selezione basata su criteri oggettivi e comparativi, proprio come per le pubbliche amministrazioni.

—© Riproduzione riservata—

Pagina a cura del
FonARCom
Fondo paritetico
interprofessionale
per la formazione continua
Tel. 0655301819
www.fonarcom.it